

La responsabilità

Guido Martinelli

INTRODUZIONE

L'attività sportiva è sempre stata considerata con favore all'interno di una collettività in quanto attività che rafforza nei giovani il senso dell'agognismo, della lealtà e della solidarietà. In particolare nella società contemporanea la pratica sportiva sta assumendo un'importanza sempre maggiore sia a livello individuale che a livello collettivo.

Queste attività hanno sicuramente una rilevanza giuridica in quanto la pratica di uno sport è un fatto complesso che vede coinvolte numerose persone che esplicano attività diverse le quali possono essere fonti di eventi dannosi e quindi di responsabilità.

PRINCIPI GENERALI

Quando si parla di responsabilità l'attenzione cade, essenzialmente sulla cosiddetta responsabilità da fatto illecito.

È fatto illecito, secondo la nozione che ne dà il codice civile "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto" (art. 2043 c.c.).

L'obbligazione che ne deriva è quella di risarcire il danno causato con il fatto illecito, e si estrinseca in una obbligazione di dare, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, che rappresenta l'equivalente monetario del danno cagionato.

Tale forma di responsabilità viene denominata responsabilità extracontrat-

tuale o civile e la si contrappone alla responsabilità contrattuale che deriva da un contratto nell'ipotesi in cui una delle parti, con il suo comportamento inadempiente abbia cagionato un danno all'altro contraente (art. 1453 c.c.). Esaminando gli elementi costitutivi del fatto illecito, si possono individuare elementi oggettivi (il fatto, il danno ingiusto, il rapporto di causalità tra fatto e danno) ed elementi soggettivi (il dolo e la colpa).

In particolare:

a) il fatto che un comportamento umano consiste in un fare o in un non fare.

b) Il danno ingiusto vale a dire quello cagionato in assenza di cause giustificative (ad esempio non è un danno ingiusto quello subito dal pugile nel corso di un combattimento svoltosi all'interno delle regole tecniche del pugilato), ed il danno consistente nella lesione di un interesse altrui meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Pertanto quando non è la legge a valutare essa stessa che un dato danno è ingiusto, riconoscendo a chi lo ha subito il diritto al risarcimento, tale valutazione sarà rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale deciderà, caso per caso se l'interesse leso è degno di tutela secondo l'ordinamento giuridico, se la lesione, di conseguenza, costituisca un danno "ingiusto" che deve essere risarcito.

c) Il rapporto di causalità tra il fatto e il danno per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo. Perché sussista tale rapporto in senso giuri-

dico occorre che l'evento dannoso appaia, secondo la comune esperienza, come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso.

d) Il dolo o la colpa: si ha quando si ha l'intenzione di provocare l'evento dannoso, mentre si parla di colpa quando l'evento dannoso non è voluto ma è provocato per negligenza imprudenza o imperizia.

Quest'ultimo elemento, cosiddetto soggettivo, può comunque non essere sempre presente nella fattispecie illecita, che può pertanto essere ascritta a carico di un soggetto a titolo di responsabilità indiretta. Sono infatti presenti nell'ordinamento altri criteri d'imputazione, che superando il principio contenuto nell'art. 2043 "nessuna responsabilità senza colpa" separano la responsabilità e la sanzione dalla mera colpa del soggetto agente. Pertanto tale principio va inteso come regola generale accanto alla quale si pongono regole che prevedono altri criteri di imputazione riferibili ad un rapporto di coabitazione e di vigilanza o di dipendenza tra l'autore del danno ed il soggetto responsabile, ovvero all'esercizio di attività considerata pericolose, o infine alla custodia di cose da cui possa derivare un danno.

LE RESPONSABILITÀ NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

L'ordinamento statale, pur conferendo riconoscimento all'ordinamento sportivo, non ha abdicato al potere di giudicare gli eventi lesivi causati dall'esercizio di un'attività sportiva. Tali eventi, quindi, oltre ad essere sanzionati dall'ordinamento sportivo, ove si verificano durante lo svolgimento di attività agonistiche, fanno nascere obblighi risarcitori che ridondano nell'ordinamento civile. Esaminiamo ora alcuni aspetti di tali responsabilità.

Le responsabilità dell'istruttore sportivo

Gli istruttori sportivi e gli allenatori, sono equiparati, per quanto riguarda

la responsabilità, a coloro che insegnano un mestiere o un'arte; pertanto essi rispondono in base all'art. 2048 c.c. del danno cagionato dal fatto illecito commesso dai loro allievi, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Infatti tale articolo impone a chi abbia in affidamento persone con mansioni di insegnamento nei loro confronti, in primo luogo di vigilare affinché questi non rechino danni a terzi ovvero non restino essi stessi danneggiati da fatti o da atti compiuti da loro stessi o da terzi; in secondo luogo di impartire agli allievi una ingiusta preparazione tecnica attenendosi alle regole della comune prudenza così da evitare eventi dannosi.

Infatti in certi casi, l'atto dannoso può ricondursi non all'omessa vigilanza, o non esclusivamente ad essa, bensì alle erronee tecniche impartite.

Ciò vale di norma per gli allenamenti (non nelle gare dove l'allenatore è normalmente fuori dal campo) dove l'istruttore dovrà verificare l'efficienza delle attrezzature e dovrà controllare lo stato fisico dell'atleta, arrivando ad interrompere o impedire gli allenamenti qualora l'atleta sia in condizioni fisiche precarie. L'istruttore infatti ricopre durante gli allenamenti anche la mansione di dirigente responsabile ed ha il compito di sorvegliare il corretto svolgimento dell'allenamento.

Qualora l'atleta sia un ragazzo (incapace d'intendere e di volere per legge in quanto minorenni), è applicabile la norma dell'art. 2047 c.c. relativo alla responsabilità del sorvegliante di incapace, per il danno da questi causato o subito.

Gli istruttori sono liberati da responsabilità se riescono a provare di non aver potuto evitare il fatto; in sostanza rispondono del fatto illecito proprio, consistente nella mancata sorveglianza o nell'imperizia dimostrata nello svolgimento delle proprie funzioni.

Si deve però aggiungere che in molti casi l'attività sportiva viene conside-

rata dalla giurisprudenza come esercizio di una attività pericolosa (es. sci, equitazione, alpinismo, automobilismo) e pertanto in tali casi si deve applicare il dettato dell'art. 2050 c.c., che prevedendo una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, non ritiene sufficiente la prova negativa della mancanza di colpa, essendo invece richiesta la prova positiva di aver adottato tutte le cautele e le precauzioni per evitare che il fatto dannoso si verificasse (Cass. 10.2.1981 n. 826; 27.3.1984 n. 2027). Se ciò nonostante l'evento dannoso si è ugualmente verificato, esso apparirà un evento improbabile e inevitabile e, perciò, non in rapporto di causalità con lo svolgimento dell'attività sportiva.

Pertanto l'istruttore sportivo non sarà responsabile per difetto di vigilanza, nel caso in cui avrà dimostrato di aver adottato tutte quelle misure organizzative e disciplinari che, considerata la disciplina svolta, erano sufficienti ad evitare il danno.

Per esempio la giurisprudenza ha ritenuto non responsabile l'allenatore di pugilato che per la morte occorsa in allenamento al pugile principiante quando abbia dato allo sparring partner precise istruzioni di conservare un atteggiamento strettamente difensivo limitandosi a schivare i colpi avversari; è invece stato considerato responsabile l'allenatore se ha messo di fronte un pugile esperto, per giunta di peso superiore, e non ha consigliato al primo l'uso del casco protettivo, quando la morte sia stata determinata dai pugni troppo duri del partner.

La responsabilità extracontrattuale indiretta della Società sportiva

Nel caso di danni risentiti dall'allievo a causa dello scarso controllo o dell'imperizia dell'istruttore, oltre alla responsabilità di quest'ultimo, come si è appena precisato, scatta, in base all'art. 2049 c.c. la responsabilità solidale della società sportiva.

La società sportiva pertanto risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni subiti dall'allievo per fatto illecito dell'istruttore posto in essere nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito.

L'art. 2049 c.c. infatti prevede che degli illeciti commessi da ausiliari dell'associazione, cioè da persone adibite dall'ente a determinate incombenze (es. istruttori, autisti, dirigenti e dipendenti in genere), risponde indirettamente la stessa associazione.

Il principio racchiuso in tale articolo rappresenta la massima applicazione del principio della responsabilità indiretta, cioè della responsabilità che ricade non sul soggetto agente, ma su un soggetto che per maggiori disponibilità economiche o per requisiti peculiari può meglio far fronte alle conseguenze patrimoniali dell'atto compiuto da un proprio dipendente.

La responsabilità, però, potrà essere affermata soltanto ove vi sia, tra l'associazione e il preposto autore del comportamento colpevole, un rapporto di subordinazione, con conseguente possibilità di controllo e sorveglianza sull'attività del preposto o quanto meno, in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato, un generico rapporto di dipendenza anche se di carattere occasionale o temporaneo caratterizzato da un potere di direzione e vigilanza.

Inoltre occorre che il comportamento illecito sia stato tenuto dal preposto nell'adempimento delle mansioni affidategli (per esempio: l'associazione risponderà indirettamente ex art. 2049 c.c., dei danni cagionati dall'allievo dalla condotta negligente od imprudente di un'istruttore ingaggiato dall'ente, o, ancora, risponderà dei danni causati, durante un trasporto di persone, della condotta colposa dell'autista alle dipendenze).

La società sportiva per esonerarsi dalla responsabilità dovrà fornire la prova della insussistenza dei presupposti per l'operatività della norma, contestando che il danno si fosse verificato nell'espletamento delle fun-

zioni stesse o assumendo la riferibilità del danno all'attività privata dell'istruttore preposto.

Ai fini dell'applicazione della norma in esame, colui che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del "nesso di occasionalità" tra l'attività dell'istruttore ed il danno.

Il concetto di nesso di occasionalità, elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha contenuti e significati molto ampi, indicando l'esistenza di un collegamento anche solo di occasionalità tra l'attività dell'istruttore e l'evento lesivo, nel senso che la realizzazione dell'illecito sia stata resa possibile o comunque agevolata dall'esercizio delle incombenze.

La responsabilità extracontrattuale diretta della società sportiva

La società sportiva, oltre ad essere responsabile in via indiretta ex art. 2049 c.c. per i fatti commessi dai propri dipendenti, è altresì responsabile in via diretta quando il fatto illecito sia addebitabile agli organi dell'associazione, che abbiano agito in tale qualità e quindi in rappresentanza dell'associazione stessa. In tal caso il fatto è direttamente imputabile alla società sportiva, poiché su di essa ricade il comportamento colpevole dei suoi organi.

Pertanto l'organizzazione sportiva risponderà dei danni in base all'art. 2043 c.c. e cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale diretta. A titolo di esempio si pensi al caso di una società sportiva che organizza una competizione; in tal caso la società riveste la qualifica di organizzatore e si assume direttamente i rischi che ne possono derivare anche se in pratica, ad agire per essa sono i suoi organi. Sarà dunque la società che, direttamente ex art. 2043 c.c. sarà eventualmente chiamata a rispondere in caso di incidenti imputabili a colpevoli carenze organizzative.

Questo potrà avvenire, ad esempio, per errata scelta dei luoghi, non ido-

nei, come tali, allo svolgimento della gara, per affluenza di pubblico in misura maggiore rispetto alla capacità dell'impianto, ecc...

Infine è stato affermato che in caso di danno all'allievo, nell'esercizio delle discipline sportive, l'istruttore e la società sportiva rispondono a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c., sul presupposto che al momento dell'iscrizione ad un corso sportivo, l'altro contraente si impegna sia ad insegnare la pratica di uno sport, che ad assicurare l'integrità fisica dell'allievo, anzi a migliorarla.

Pertanto nasce una obbligazione a carico di un contraente, il cui adempimento genera responsabilità.

Al momento dell'iscrizione dell'allievo si crea un "rapporto contrattuale" tra l'associazione sportiva e l'allievo rispetto al quale l'istruttore è terzo estraneo, essendo questo impegnato solo nei confronti della società qualunque sia il tipo di collaborazione prestata; dipendente o autonoma.

In tal caso, la responsabilità contrattuale dell'associazione deriva dall'art. 1228 c.c. il quale prevede la responsabilità del debitore per il fatto commesso dagli ausiliari di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione.

La responsabilità del dirigente sportivo di un'associazione non riconosciuta

Passando ora a considerare la posizione personale degli esponenti di un'associazione sportiva non riconosciuta, va detto che in genere la giurisprudenza prevede la corresponsabilità personale dei rappresentanti dell'associazione per le obbligazioni da fatto illecito, pure nei casi in cui essi non siano autori dell'illecito (v. Cass. 71/3579).

Si applica in sostanza, il principio contenuto nell'art. 38 c.c. il quale prevede che, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente fra loro (e con il fondo co-

mune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

La giurisprudenza giustifica il proposito di rafforzare la garanzia dei creditori soprattutto con la mancanza, per le associazioni non riconosciute, di un meccanismo pubblicitario come la registrazione, che permette ai terzi di conoscere, fra l'altro, la consistenza del patrimonio associativo; mentre presuppone che i creditori siano, invece, in grado di conoscere e valutare l'affidabilità, dal punto di vista patrimoniale, delle persone che agiscono per il gruppo.

La questione può essere risolta alla luce di una importante sentenza del Tribunale di Milano (sent. del 4-3-1985) che ha indicato come, in linea di principio, la responsabilità sia da addebitare all'intero consiglio, a meno che il Consiglio direttivo non abbia conferito deleghe specifiche a singoli addetti.

In altre parole si tratta di verificare a quale o quali soggetti (singolo consigliere o intero consiglio) spettassero i poteri necessari a provvedere affinché le misure di prudenza e di cautela fossero rispettate e l'incidente evitato; così, ad esempio, in caso di incidente in piscina riconducibile alla mancata adozione di idonee misure di vigilanza, dei danni subiti dall'utente dovrebbe rispondere personalmente (oltre all'associazione) il solo consigliere delegato all'attività specifica, nel cui ambito si è verificato l'illecito, se risultasse che egli fosse fornito per delega di tutti i poteri necessari a disporre l'adozione dell'apparato di vigilanza. Per contro dovrebbe rispondere personalmente ogni componente del consiglio direttivo, se risultasse che la relativa competenza spettasse collegialmente a tale organo.

La responsabilità dell'organizzatore di gare

La responsabilità dell'organizzatore di gare trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. di cui si è già parlato

in precedenza.

La dottrina e giurisprudenza prevalente ritengono che sull'organizzatore incomba l'onere di attenersi alle disposizioni dei regolamenti federali e alle prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza, nonché l'onere di osservare le regole di comune prudenza imposte dalle esigenze del caso concreto.

Infatti si può parlare di un comportamento colposo nel caso di semplice negligenza o imprudenza cioè nell'inosservanza di quelle regole di cautela che, anche se non imposte da precise norme giuridiche, sono dettate all'uomo dall'ordinaria esperienza dei fatti e dalla doverosa preoccupazione di evitare ad altri lesioni della propria incolumità.

Pertanto in caso di danni provocati dalla mancata osservanza di tali regole può essere affermata la responsabilità extracontrattuale dell'organizzatore.

A titolo esemplificativo si ricorda il caso dello spettatore situato in prima fila colpito violentemente dall'attrezzo tirato da un atleta: la responsabilità dell'organizzatore è stata ravvisata "nell'aver lasciato tra giocatore e spettatori una distanza insufficiente a premunire questi ultimi dal rischio, che doveva rientrare nelle previsioni normali della società organizzatrice ed indurla ad adottare ogni precauzione utile a prevenire l'evento" (Trib. Rovereto 5.12.1989 n. 301).

Tra gli oneri che fanno capo all'organizzatore va ricordato quello di predisporre e controllare i mezzi tecnici necessari per la gara, e quello di garantire l'idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti scelti per la competizione, nonché di vigilare sulla sicurezza degli atleti, degli spettatori e dei terzi, intervenendo in via preventiva, mediante l'apposizione di ripari, di segnali, di avvisi e impartendo le necessarie istruzioni ai concorrenti e al pubblico durante lo svolgimento della competizione.

Un particolare onere di vigilanza sull'andamento della gara incombe sul-

l'organizzatore nel caso in cui la competizione sportiva sia svolta su strada aperta al pubblico: si è posto, infatti, il problema se all'organizzatore sia sufficiente, per esimersi dalla responsabilità, aver richiesto l'intervento degli agenti di Pubblica sicurezza, o se egli debba integrare e completare tale intervento, ove ciò sia consigliato dalle particolari esigenze di gara (sul punto la giurisprudenza è divisa).

Quando invece la gara si svolge in un luogo espressamente destinato allo sport (piscina, stadio ecc...), dei danni risentiti dagli atleti o dagli spettatori potrà essere ritenuto responsabile, in via solidale anche il gestore ove questi non si identifichi con la stessa società organizzatrice.

Occorre aggiungere che parte della dottrina e della giurisprudenza afferma che la responsabilità dell'organizzatore verso il pubblico, ammesso ad una gara dietro il pagamento di un biglietto, avrebbe natura contrattuale: con la vendita del biglietto l'organizzatore si impegnerebbe non soltanto ad offrire uno spettacolo ma a garantire pure ogni protezione agli spettatori.

Esenzioni o riduzioni della responsabilità si possono avere per mancato adempimento degli obblighi di collaborazione del cliente, come per esempio, se quest'ultimo non rispetta gli avvertimenti dell'organizzatore circa le modalità d'uso di certi impianti.

L'assicurazione nello sport

Le considerazioni fin qui fatte in materia di responsabilità sportiva devono portare a trovare valide coperture assicurative, poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato di ogni dirigente e tecnico.

Il legislatore ha già dimostrato un'attenzione particolare per il fenomeno del rischio sportivo, imponendo in alcuni settori l'obbligo assicurativo.

A titolo di esempio si può citare la

legge n. 990 del 24.12.1969 che prevede l'obbligo assicurativo da parte dell'organizzatore di gare di veicoli a motore, oppure, la legge n. 91 del 23.3.1981 che impone l'obbligo per le società sportive di stipulare polizze assicurative a favore degli sportivi professionisti.

Tuttavia il cosiddetto rischio sportivo e la responsabilità sportiva interessano sfere di attività più ampie di quelle disciplinate dalle leggi speciali, le quali infatti si occupano soprattutto dell'attività sportiva esercitata professionalmente.

Pertanto per la tutela delle società sportive, dei propri dirigenti, dei tecnici e degli atleti, è necessario stipulare una polizza di responsabilità civile verso i terzi, dove la Compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne, nei limiti di legge per danni cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danni alle cose).

Per quanto riguarda, in particolare, l'ente organizzatore, di manifestazioni su strada o su pista, si rende opportuno stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi che valga per ogni singola manifestazione nella quale vengano chiaramente specificate le caratteristiche della gara.

Concludendo si può affermare che sia conveniente che ad ogni attività sportiva corrisponda la stipula di una polizza assicurativa, che darà senz'altro maggiore tranquillità e serenità sia alle società sportive che ai suoi dirigenti tecnici ed addetti.

*Indirizzo dell'Autore:
Dott. Guido Martinelli
Via Marzabotto, 15
40133 Bologna*